

AGEVOLAZIONI

Le novità ACE della Manovra correttiva

di **Dottryna**



Le regole di determinazione della base ACE hanno subito molteplici modifiche nel corso degli ultimi mesi.

Al fine di approfondire le diverse novità in materia, sono stati pubblicati in *Dottryna* gli aggiornamenti della relativa *Scheda di studio* nella sezione “*Misure agevolative*”.

Il presente contributo si sofferma nello specifico sugli effetti della Manovra correttiva alle modalità di calcolo dell’agevolazione.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 50/2017 diventano operative, dal “**periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016**” (quindi, dal 2017 per i soggetti “solari”), le modifiche ivi apportate alla disciplina ACE.

In particolare, viene disposto che, ai fini del calcolo della base ACE, verranno presi in considerazione solo gli **incrementi netti del patrimonio degli ultimi 5 esercizi**, ossia quelli dell’esercizio per il quale si effettua il calcolo ed i quattro precedenti, escludendo gli esercizi anteriori a quelli indicati: ad esempio, se una società determina l’ACE per il 2017 dovrà conteggiare solo le movimentazioni del quinquennio 2013-2017 (nella versione “*ante modifica*”, invece, avrebbe potuto tener conto delle movimentazioni dal 2011 al 2017). La “*ratio*” della nuova disposizione, dunque, è quella di sostituire un **parametro “fisso”** (patrimonio netto al 31/12/2010) con un **parametro “mobile”**, ossia il patrimonio netto esistente al termine del quinto esercizio precedente.

Per i **oggetti Irpef**, nell’ambito del D.L. 50/2017 viene poi stabilito che:

- per il **periodo d’imposta successivo al quello in corso al 31/12/2015** (quindi, dal 2016 per i contribuenti “solari” - modello Redditi 2017) rileva, come incremento del capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 31/12/2010;

- a **partire dal periodo d'imposta successivo al quello in corso al 31/12/2016** (quindi, dal 2017 per i contribuenti "solari" - modello Redditi 2018) **e fino a quello in corso al 31/12/2019**, rileva, come incremento del capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto 31/12 del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica l'ACE.

In tal modo, per i soggetti Irpef, l'incremento patrimoniale 2015-2011 andrà via via a ridursi dal 2017 al 2019, fino ad azzerarsi dal 2020.

A partire 2020, pertanto, si avrà **piena coincidenza** delle regole ACE applicate dai soggetti Irpef e Ires.

Peraltro, il periodo quinquennale rileva anche ai fini del computo dei **decrementi della base ACE**, nonché della sterilizzazione per investimenti in titoli.

Come abbiamo anticipato, sul piano della decorrenza le **nuove norme riguardano i periodi d'imposta successivi al 31/12/2016**. Restano, quindi, ferme le regole di calcolo previste per l'anno solare 2016 per le società di capitali e imprese individuali/società di persone. Tuttavia, sono previsti **appositi obblighi di ricalcolo dell'acconto 2017**, rideterminando l'imposta storica del 2016 in modo da applicare le nuove disposizioni.

In particolare, per l'**acconto Ires 2017** occorrerà "**ricalcolare**" l'**imposta 2016** tenendo conto dei soli incrementi del quinquennio 2012-2016, quale base di calcolo con il **metodo storico**; resta ferma la possibilità di ricorrere, eventualmente, al metodo previsionale.

Nessun obbligo di ricalcolo dell'acconto 2017, invece, è previsto **per i soggetti Irpef**.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [l'ambito soggettivo dell'agevolazione;](#)
- [le modalità di determinazione dell'ACE;](#)
- [l'eccedenza ACE nelle operazioni straordinarie;](#)
- [la trasformazione dell'ACE in credito d'imposta;](#)
- [la disciplina antielusiva dei gruppi societari.](#)



OneDay Master
**UNA SIMULAZIONE PRATICA DI DETERMINAZIONE
DEL REDDITO D'IMPRESA**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)